



Sede legale e amministrativa : Corso Vittorio Emanuele II, n.15 – 20122 MILANO (MI)

Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro – C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151

Sito internet: www.dmailgroup.it

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A.

(26 ottobre 2012, I conv. - 30 ottobre 2012, II conv.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di Amministrazione successivamente alla nomina dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2011 e già rese note al mercato, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Si ricorda, in particolare, che: (i) in data 16 luglio 2012, il presidente Andrea Zanone Poma ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e, in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione alla carica di consigliere Angelo Rodolfi, in carica sino alla prossima Assemblea; (ii) come comunicato al mercato in data 2 agosto 2012, l'amministratore delegato Vincenzo Borgogna ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere; (iii) come comunicato al mercato in data 14 agosto 2012, gli amministratori indipendenti Stefano Grilli, Fabio Tacciarina e Saverio Alfonso Mazzuca hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere; e (iv) in data 13 settembre 2012 gli amministratori Gianluigi Viganò, Massimo dell'Acqua, Gianmarco Gandolfi e Stefano Valerio hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere con effetto dal momento della

ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Si rende quindi necessario provvedere alla nomina dell'intero organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, mediante il meccanismo del voto di lista e nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, a norma dell'art. 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia. Se il Consiglio è composto di un numero di amministratori non superiore a sette, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge; se il numero degli amministratori è superiore a sette gli amministratori indipendenti devono essere almeno due.

Inoltre, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi volto a garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, *"Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti"* e che, a norma dell'art. 2 della legge n. 120/2011, *"Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti"*.

A tal fine, in data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18.2, lett. d) dello Statuto sociale, ha provveduto ad adeguare l'art. 14 dello Statuto al fine di adeguarlo alla predetta normativa. Al riguardo, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Statuto).

Pertanto, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato in modo tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa sopra richiamata. In particolare, si ricorda che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, da

parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un ordine progressivo.

Ogni azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (1° ottobre 2012). Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato tramite invio al fax della Società al n. 02/55229463 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata *dmailgroup@postemailcertificata.it*. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

All'atto del deposito esse dovranno essere corredate dai curriculum professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento o di statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono comprendere l'indicazione del o degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima dalla data dell'Assemblea (5 ottobre 2012).

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'Amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);
- (b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- (c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo di uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'ultimo o gli ultimi due. L'ultimo Amministratore, o gli ultimi due, il o i quali deve o devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, viene o vengono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Con le stesse modalità del paragrafo che precede si procederà all'elezione degli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza anche nel caso in cui, pur in presenza di liste di minoranza, dalle stesse non sia stato possibile eleggere tali amministratori o perché non indicati oppure perché la lista non ha conseguito la necessaria percentuale di voti.

Sempre con le medesime modalità di cui sopra si procederà all'elezione degli Amministratori qualora, dalla lista risultata prima per numero di voti o dalla sola lista presentata non sia stato possibile trovare, eventualmente sostituendo gli ultimi candidati eletti, i consiglieri idonei ad assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale, qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Inoltre, qualora, per qualsiasi ragione, non fosse comunque possibile nominare, avvalendosi del procedimento di lista qui disciplinato, uno o più Amministratori necessari a raggiungere il numero complessivo indicato dall'Assemblea, quest'ultima delibera la nomina

degli Amministratori necessari per raggiungere il predetto numero complessivo, con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Si ricorda che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicate sul sito internet della Società *www.dmailgroup.it* (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (5 ottobre 2012).

Siete infine chiamati a determinare il compenso ai componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo (ove nominato) spetta un compenso annuo ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile. L'Assemblea potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Milano, 13 settembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Angelo Rodolff)



Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti del Collegio Sindacale successivamente alla nomina dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2011 e già rese note al mercato, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Si ricorda in particolare che: (i) come comunicato al mercato in data 7 maggio 2012, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Maria Berta, ha rassegnato le proprie dimissioni; ai sensi di legge e di Statuto è subentrato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente dott.ssa Anna Maria Carletti; (ii) in data 5 luglio 2012 la dott.ssa Anna Maria Carletti ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e la dott.ssa Nicoletta Maria Colombo ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente; e (iii) in data 13 settembre 2012 il dott. Filippo Tonolo e il dott. Angelo Galizzi hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo

con effetto dal momento della ricostituzione dell'organo di controllo. Si rende quindi necessario provvedere alla nomina dell'intero organo di controllo e del suo Presidente, mediante il meccanismo del voto di lista e nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati ai sensi dell'art. 148 del TUF, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto sociale i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dallo Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.

La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

Inoltre, il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi volto a garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 148, comma 1-bis del TUF, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, "*L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.*" e che, a norma dell'art. 2 della legge n. 120/2011, "*Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato*

in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti”.

A tal fine, in data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18.2, lett. d) dello Statuto sociale, ha provveduto ad adeguare l'art. 22 dello Statuto al fine di adeguarlo alla predetta normativa. Al riguardo, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Statuto).

Pertanto, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato in modo tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa sopra richiamata. In particolare, si ricorda che le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto sociale all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In particolare, tanti Soci che rappresentino una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF e costituita da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria possono presentare liste di candidati ordinati progressivamente per numero, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente, depositandole presso la sede sociale, in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina (1° ottobre 2012), ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Si rammenta che, con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato tramite invio al fax della Società al n. 02/55229463 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata dmailgroup@postemailcertificata.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

I Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater* del Regolamento Emittenti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal/dai socio/soci che presenta/presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (5 ottobre 2012)
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura;
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente rivestiti in altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste entro il terzo giorno successivo a tale data (4 ottobre 2012). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi pari al 2,25% del capitale sociale.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) alla carica di Sindaco Supplente.

Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

È eletto sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del TUF. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista. Possono altresì essere nominati ulteriori sindaci supplenti destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al

comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Sono eletti sindaci effettivi i primi due candidati indicati come tali ai primi due posti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

E' eletto secondo sindaco supplente, il candidato indicato come tale al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto sociale, nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.

In caso di persistente parità dopo la seconda votazione, risulteranno eletti i candidati della lista nella quale la somma delle età anagrafiche (annualità complete) dei candidati medesimi risulta superiore a quella dei candidati presenti nelle altre liste. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, sempre nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Vi invitiamo, inoltre, a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

Si ricorda che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicate sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (5 ottobre 2012).

Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche in merito alla retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica.

Milano, 13 settembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Angelo Rodolfi)

